



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

1. Novità legislative.

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161

[MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI. \(19G00169\)](#)

G.U. SERIE GENERALE N. 305 DEL 31-12-2019

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/01/2020

LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

[CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI. \(19G00164\)](#)

G.U. N. 301 DEL 24-12-2019

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. ordinanza 20 novembre 2019 \(dep. 18 dicembre 2019\) nr. 276, Pres. Carosi, Rel. Modugno.](#)

Processo penale – Astensione del giudice – Procedimento – Previsione che la dichiarazione di astensione è presentata al Presidente della corte o del tribunale, il quale decide senza formalità di procedura – Omessa previsione che la dichiarazione sia sottoposta al Capo dell'ufficio nelle sole ipotesi di astensione per “gravi ragioni di convenienza”, non altrimenti specificate, di cui all’art. 36, comma 1, lett. B), codice di procedura penale – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Fermo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

C. Cost. ordinanza 6 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019) nr. 282, Pres. Carosi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Abrogazione del reato di cui all'art. 594 codice penale (ingiuria) – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 8 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Venezia.

C. Cost. sentenza 4 dicembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019) nr. 284, Pres. Carosi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Oltraggio a pubblico ufficiale – Trattamento sanzionatorio – Pena edittale massima della reclusione sino a tre anni – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale.

Di seguito, il comunicato emesso il 20 dicembre 2019.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

C. Cost. sentenza 6 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019) nr. 279, Pres. Carosi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Pene pecuniarie – Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie non pagate – Previsione che l'ufficio giudiziario investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione, non risulti esperita alcuna attività esecutiva, ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Avellino.

Si veda al riguardo il comunicato emesso in data 20 dicembre 2019, di seguito riportato.

C. Cost. sentenza 6 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019) nr. 278, Pres. Carosi, Rel. Modugno.

Reati e pene – Tolleranza abituale della prostituzione – Favoreggiamento della stessa – Configurazione quale illecito penale – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

COMUNICATI

[Comunicato del 20 dicembre 2019](#): MONITO DELLA CONSULTA AL LEGISLATORE PER RENDERE PIU' EFFICIENTE L'ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

[Comunicato del 20 dicembre 2019](#): OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE: NON E' INCOSTITUZIONALE LA PENA DA 15 GIORNI A TRE ANNI DI CARCERE

3. Sezioni Unite.

Sez. un. del 19 dicembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis - Informazione provvisoria.

Delitti contro l'ordine pubblico - Circostanza aggravante per reati connessi ad attività mafiose ex art. 416-bis.1 c.p. – Natura soggettiva.

Il **servizio novità** della Corte di cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 19 dicembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto: *“se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà”*, hanno fornito la seguente soluzione:

“L'aggravante agevolativa dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta”.

L'ordinanza di rimessione n. 40846 emessa dalla Sez. II Pen. il 10 settembre 2019 (dep. 4 ottobre 2019), Pres. Gallo, Rel. Recchione, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 75.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. un., Sent. n. 51 del 28 novembre 2019 \(dep. 2 gennaio 2020\), Pres. Carcano, Rel. Caputo, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Intercettazioni telefoniche – Intercettazioni di conversazioni – Divieto di utilizzazione in altri procedimenti – Ambito di operatività – Indicazioni.

Il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultano connessi *ex art. 12 c.p.p.* a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto sul punto tra le Sezioni semplici di questa Corte.

All'uopo si richiama, in via preliminare, l'insegnamento della Corte costituzionale, che, nel confermare la legittimità della disciplina dettata dall'art. 270, comma 1, c.p.p., richiamando anche una propria precedente pronuncia (Corte cost. n. 34 del 1973), ha evidenziato che *«l'art. 15 della Costituzione - oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati. Di qui consegue che l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco, con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio»*. Sulla base di quest'assunto la Corte costituzionale ha in seguito sottolineato che *«è vietata l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

determinato giudizio come elementi di prova in processi diversi, per il semplice fatto che, ove così non fosse, si vanificherebbe l'esigenza più volte affermata da questa Corte che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato nei sensi e nei modi precedentemente chiariti» (Corte cost. n. 361 del 1991); fatta salva la possibilità di desumere notizie di reato e di procedere alla raccolta di nuovi elementi di prova da porre a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.

Analoghe considerazioni sono state ribadite dalla Corte costituzionale successivamente, laddove ha reputato non arbitraria la limitazione dell'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni in diverso procedimento ad ipotesi di reato per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (Corte cost. n. 63 del 1994).

Si è così raggiunto un ragionevole punto di equilibrio tra primarie esigenze di tutela dell'individuo, inerenti al nucleo dei diritti fondamentali, e l'interesse pubblico primario all'accertamento dei reati, incentrato sull'intervento del Giudice, al quale spetta giustificare i presupposti per autorizzare l'attività captativa, strettamente correlata all'ambito di quella autorizzazione, da cui discende che l'utilizzabilità degli esiti non può non dipendere da quella correlazione, in rapporto alla concreta disciplina dettata dal legislatore.

A fronte di tale premessa in ordine all'inquadramento della disciplina, che impone di privilegiare la costante ricerca di quell'equilibrio, sia nelle scelte del legislatore, sia nelle valutazioni del Giudice, che non possono condurre ad un'ingiustificata compressione della sfera di libertà dell'individuo, le criticità interpretative si sono manifestate in ordine al significato da attribuire alla nozione di diverso procedimento, da cui dipende l'applicabilità o no del regime previsto dall'art. 270, comma 1, c.p.p.

Secondo un primo indirizzo non può intendersi come diverso un procedimento che abbia ad oggetto indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato predisposto (Sez. VI, n. 2135 del 10 maggio 1994, in *C.E.D. Cass. n. 199917*). Si rileva, cioè, che occorre privilegiare una nozione di tipo strutturale e non formale di diverso procedimento, che non consideri tanto l'aspetto estrinseco della separazione e del numero di iscrizione, ma quello sostanziale (Sez. VI, n. 11472 del 2 dicembre 2009, in *C.E.D. Cass. n. 246524*). Da cui consegue che il procedimento è da considerarsi *«identico quando tra il contenuto dell'originaria notizia di*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico» (Sez. VI, n. 46244 del 15 novembre 2012, Filippi, ivi, n. 254285, pronuncia, questa, che ha ravvisato un caso di diversità del procedimento in relazione a fatti privi di qualsivoglia nesso con quelli posti a fondamento dell'attività captativa, emersi nel corso e per effetto di essa).

La rilevanza del nesso esistente tra le notizie di reato è stata confermata nel tempo, ribadendosi che *«ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento» (Sez. II, n. 49930 del 11 dicembre 2012, in C.E.D. Cass. n. 253916).* A tale insegnamento si è uniformata anche altra pronuncia (Sez. II, n. 3253 del 10 ottobre 2013, in C.E.D. Cass. n. 258591), che ha sostenuto il riferimento al collegamento strutturale e investigativo.

Si è, peraltro, affermato che ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma 1, c.p.p. *«nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, nè tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato» (Sez. II, n. 43434 del 5 luglio 2013, in C.E.D. Cass. n. 257834).*

Con dette pronunce si è sottolineata la rilevanza del filone di indagine, in quanto riconducibile ad un contesto associativo, nonché lo stretto collegamento tra le notizie di reato. Ed è stata valorizzata la concreta verifica della medesimezza del fatto storico, inteso nella sua complessità, pur muovendo dall'esistenza, considerata non rilevante, di un procedimento in apparenza distinto.

Del tema si sono, altresì, incidentalmente, occupate le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di considerare conversazioni intercettate alla stregua di un corpo di reato e di ritenerle dunque in questo caso comunque utilizzabili, anche in deroga al disposto dell'art. 270, comma 1, c.p.p.

Orbene, in un caso in cui le conversazioni, rilevanti per far luce su un reato militare addebitato a due appartenenti ad una aliquota Radiomobile, erano state acquisite nell'ambito di operazioni di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

intercettazione finalizzate ad accertare reati comuni, ipotizzati a carico di militari di quell'aliquota, il supremo Consesso (Sez. un., Sent. n. 32697 del 26 giugno 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 259777), ha analizzato la sfera di operatività dell'art. 270, comma 1, c.p.p. ribadendo l'orientamento in quella fase prevalente, secondo cui la nozione di diverso procedimento deve essere ancorata *«ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico»*. Così suffragando il giudizio sulla diversità del procedimento a carico dei militari, stante la mancanza di qualsivoglia legame dei relativi reati con quelli per i quali le intercettazioni erano state disposte. E, in motivazione, richiamando, a sostegno dell'assunto, le sentenze sopra citate, con cui il principio era stato affermato muovendo da un angolo visuale non coincidente, ossia, per un verso, quello della diversità sostanziale, nonostante la derivazione del dato rilevante da intercettazioni autorizzate nel procedimento, e per l'altro, quello dell'identità in senso sostanziale, nonostante l'apparente diversità del procedimento.

A seguito dell'intervento incidentale *de quo*, l'orientamento volto ad attribuire rilievo al profilo sostanziale – che esclude l'incidenza di profili formali e ritiene decisivo il collegamento strutturale e investigativo tra le notizie di reato - è stato seguito da varie pronunce. Così affermandosi che *«il procedimento è considerato identico solo quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico»* (Sez. III, Sent. n. 52503 del 23 settembre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261971; Sez. V, Sent. n. 26693 del 20 gennaio 2015, *ivi*, n. 264001, che ha parzialmente annullato una sentenza che aveva dato rilievo al solo profilo formale, senza valutare la sussistenza di un collegamento tra i reati per cui le intercettazioni erano state disposte e quelli per i quali si procedeva). È stato, inoltre, rilevato che la diversità è ravvisabile *«in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento»* (Cass. Sez. II, Sent. n. 19730 del 1° aprile 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 263527).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Si è inoltre evidenziato come la nozione sostanziale implichi che la diversità debba essere collegata *«al dato dell'insussistenza, tra i due fatti-reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale»* (Sez. III, Sent. n. 2608 del 5 novembre 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 266423, che ha escluso l'identità del procedimento in un caso in cui la notizia di reato proveniva da intercettazioni autorizzate per un'ipotesi di reato del tutto autonoma).

Nondimeno, il criterio sostanziale della stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico è stato utilizzato per giustificare l'utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione con riferimento a reati emergenti dall'attività di captazione, per quanto per gli stessi non fossero autonomamente autorizzabili (Sez. V, Sent. n. 45535 del 16 marzo 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268453), tema peraltro oggetto di uno specifico, parzialmente diverso contrasto.

Come pure è stato ribadito attraverso il richiamo delle citate pronunce, in un caso in cui (Sez. VI, Sent. n. 17698 del 23 marzo 2016, non massimata) si è sottolineato che non rileva tanto il fatto che vengano in rilievo più reati aventi la medesima qualificazione, ma che *«il procedimento costituisca approfondimento e sviluppo, sul piano oggettivo, probatorio e finalistico, del medesimo filone, in termini di concatenazione inferenziale tra i risultati a mano a mano acquisiti, secondo un canone di raccordo di natura eminentemente sostanziale, dovendosi aver riguardo non alla diversità dei reati ma al contenuto della notizia di reato e alla sua potenzialità espansiva»*. Ed è stato anche segnalato che *«tale impostazione non collide con la cogente direttiva, desumibile dalle richiamate pronunce della Corte costituzionale di evitare autorizzazioni in bianco, in quanto alla base della valutazione resta il profilo sostanziale della concreta correlazione della notizia di reato originaria ai reati che l'indagine e i risultati delle captazioni hanno consentito di acquisire in termini di derivazione consequenziale dal nucleo di partenza»*.

Il riferimento alla concezione sostanziale è stato più di recente confermato (Sez. III, Sent. n. 28516 del 28 febbraio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273226, in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 270, comma 1, c.p.p., al di là della separazione formale, con riguardo a reati che erano strettamente correlabili al medesimo quadro associativo).

Segnatamente, tale indirizzo ermeneutico appare caratterizzato da talune pronunce che hanno ravvisato la diversità, nonostante l'almeno originaria identità formale, e da molte altre che hanno, per contro, escluso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

la diversità, nonostante la separazione formale dei procedimenti. Deve però ritenersi che tutte le sentenze richiamate abbiano fatto propria la nozione sostanziale, incentrata sulla ravvisabilità di una stretta correlazione strutturale ed investigativa, compatibile con la direttiva di rango costituzionale, volta ad assicurare l'equilibrio tra opposte istanze, così da scongiurare il rischio di una delega in bianco e da far sì che l'utilizzabilità dipenda dall'accertamento della notizia di reato, dinamicamente intesa, posta a fondamento del provvedimento autorizzativo e, dunque, dalla selezione dei presupposti operata dal Giudice. Solo in via residuale rilevando la limitata, ma costituzionalmente giustificata possibilità di recupero garantita dall'art. 270, comma 1, c.p.p. in riferimento alla categoria di reati da tale norma contemplata.

Alla stregua dell'opposto indirizzo interpretativo, si afferma che, a fronte di un provvedimento autorizzativo legittimamente emesso per uno dei reati contemplati dall'art. 266 c.p.p., le operazioni di intercettazione debbono considerarsi utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, in tal senso dovendosi valutare quanto desumibile dall'art. 271 c.p.p. che collega l'inutilizzabilità ad intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti, mentre l'art. 270 c.p.p. deve ritenersi applicabile nel caso di procedimento originariamente diverso.

Le pronunce che aderiscono a tale approccio ermeneutico pongono in luce che l'emergenza di reati ulteriori non può dirsi esclusa dalla sfera di operatività dell'art. 266 c.p.p. e la conseguente utilizzabilità degli esiti legittimamente acquisiti, essendo paradossale prospettare una radicale inutilizzabilità con riferimento ad ulteriori reati interni al procedimento, pure nei casi in cui gli esiti sarebbero utilizzabili in un diverso procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p.

In talune sentenze si sottolinea il concreto collegamento tra i reati cui sono riferibili gli esiti delle operazioni di intercettazione e viene affrontato il tema dell'utilizzabilità con riferimento a reati per i quali non sarebbero di per sé ammissibili intercettazioni, facendosi il caso del reato occasionale del terzo, che si assume non riconducibile alla copertura iniziale fornita dal provvedimento autorizzativo per uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. e, tanto meno alla sfera di operatività dell'art. 270 c.p.p., in tal senso implicitamente ipotizzandosi che per tale reato, non oggetto di procedimento separato, debba esigersi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

che rientri tra quelli contemplati dall'art. 266 c.p.p. che consentono l'adozione di un provvedimento autorizzativo (Sez. VI, Sent. n. 24966 del 15 giugno 2011, non massimata e Sez. VI, Sent. n. 49745 del 4 ottobre 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 254056).

Nella giurisprudenza di legittimità, che aderisce a tale lettura, costituisce affermazione ricorrente quella per cui *«i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poiché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di più procedimenti "ab origine" tra loro distinti»* (Sez. VI, Sent. n. 53418 del 4 novembre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261838; Sez. VI, Sent. n. 6702 del 16 dicembre 2014, *ivi*, n. 262496; Sez. IV, Sent. n. 29907 del 8 aprile 2015, *ivi*, n. 264382; Sez. VI, Sent. n. 41317 del 15 luglio 2015, *ivi*, n. 265004; Sez. VI, Sent. n. 50261 del 25 novembre 2015, *ivi*, n. 265757; Sez. II, Sent. n. 9500 del 23 febbraio 2016, *ivi*, n. 267784; Sez. VI, Sent. n. 31984 del 26 aprile 2017, *ivi*, n. 270431; Sez. V, Sent. n. 15288 del 9 febbraio 2018, *ivi*, n. 272852).

A tale orientamento fa, peraltro, riferimento un'altra sentenza (Sez. VI, Sent. n. 21740 del 1° marzo 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 266921), in cui si afferma che solo nel caso in cui si intendano valorizzare esiti di intercettazione in un procedimento diverso si pone il problema dell'effettiva ravvisabilità dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 270, comma 1, c.p.p. sulla base di una nozione sostanziale, in presenza di connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.

Ad analogo indirizzo si iscrivono pronunce che, pur muovendo dalla stessa linea interpretativa, giungono tuttavia a conclusioni divergenti circa il sopra citato diverso tema dei presupposti per l'utilizzabilità degli esiti captativi in ordine agli ulteriori reati emersi. Si sostiene, da un lato, che gli esiti sono utilizzabili per tutti i reati, anche se per taluno di essi le operazioni di intercettazione non sarebbero autorizzabili (Sez. Sent. n. 19496 del 21 febbraio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273277; Sez. F., Sent. n. 35536 del 23 agosto 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 267598) e, dall'altro, che *«i risultati di intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate all'interno di un procedimento penale inizialmente unitario sono utilizzabili per tutti i reati che ne sono oggetto, anche*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

*quando lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, semprechè, in relazione a tali ulteriori reati, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del predetto art. 266» (Sez. VI, Sent. n. 27820 del 17 giugno 2015, Morena, *ivi*, n. 264087; Sez. II, Sent. n. 1924 del 18 dicembre 2015, *ivi*, n. 265989).*

Rilievo che si correla alla difficoltà di stabilire un nesso con il provvedimento autorizzativo, già colta nell'analisi compiuta dalla già citata Sez. VI, Sent. n. 24966 del 15 giugno 2011, che aveva determinato la presa d'atto dell'insussistenza dei presupposti sia per la diretta riferibilità all'originario provvedimento autorizzativo, sia per l'applicazione dell'art. 270 c.p.p. Come pure alla problematica possibilità di esigere che il reato emerso sia incluso tra quelli di cui al catalogo previsto dall'art. 266 c.p.p.

Vieppiù che in tale occasione si era fatto riferimento ad un precedente, considerato isolato (Sez. VI, Sent. n. 4942 del 15 gennaio 2004, in *C.E.D. Cass.* n. 229999), in cui, nella premessa, si segnalava che non possono considerarsi inerenti a diverso procedimento fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale e nel quale si richiedeva l'inclusione nel catalogo dell'ulteriore reato, pur non inerente a procedimento diverso.

La riconducibilità degli ulteriori reati al catalogo dettato dall'art. 266 c.p.p. in tanto può rilevare, in quanto si ponga il problema della loro riferibilità alla sfera di operatività del provvedimento autorizzativo, costituente parametro selettivo dell'ambito di legittimazione delle captazioni e, quindi, idoneo strumento per addivenire al necessario equilibrio tra opposti interessi di rango primario in materia in esame.

Vero è che in tal modo s'introduce un requisito non previsto dalle norme che disciplinano l'invasivo strumento delle intercettazioni, mentre, a fronte di operazioni legittimamente disposte in origine, l'unica norma che vale a delimitare la concreta utilizzabilità, quale legittimo limite alla possibilità di una delega in bianco, preclusa dal rispetto della sfera di libertà del singolo, è l'art. 270 c.p.p., sulla base di un'interpretazione in senso sostanziale della nozione di procedimento.

E contrariamente a quanto affermato nella sentenza sopra richiamata, l'orientamento che fa leva sull'identità del filone di indagine e sul collegamento strutturale ed investigativo tra le notizie di reato, per escludere la diversità del procedimento, non trova riscontro solo per negare la diversità nel caso di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

procedimenti separati, ma anche in relazione a procedimenti originariamente unitari, tanto che *incidenter tantum* la richiamata sentenza delle Sezioni unite ne ha dato atto.

L'originaria unitarietà del procedimento in relazione a reati venuti in rilievo *in itinere* non assume significato rilevante, a fronte dell'assorbente valore attribuibile alla diversità, in senso sostanziale, tale da includere ogni ipotesi in cui possa venire in rilievo un difetto di correlazione tra le notizie di reato, a prescindere dalle concrete e contingenti determinazioni in ordine all'unitarietà o separazione dei procedimenti in corso.

L'informazione provvisoria della presente pronuncia è già stata pubblicata nella Newsletter n. 78, mentre l'ordinanza di rimessione n. 11160 emessa dalla Sez. VI Pen, il 13 febbraio 2019 (dep. 13 marzo 2019), Pres. Di Stefano, Rel. Ricciarelli, è stata pubblicata nella Newsletter n. 64.

Sez. un. del 19 dicembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Ciampi - Informazione provvisoria.

Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione - Falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata - Redditi effettivi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge - Limiti ex artt. 92 e 112 D.p.r. n. 115 del 2002 - Revoca successiva all'avvenuta ammissione.

Il servizio novità della Corte di cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 19 dicembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto: “*Se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge*” hanno fornito soluzione: “*Negativa, in quanto la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge*”.

L'ordinanza di rimessione n. 29284 emessa dalla Sez. IV Pen. il 4 giugno 2019 (dep. 4 luglio 2019), Pres. Izzo, Rel. Picardi, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 73.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. un., Sent. n. 698 del 24 ottobre 2019 \(dep. 13 gennaio 2020\), Pres. Carcano, Rel. Rago, \(P. G. concl. conf.\).](#)

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato – Imputato assente – Notificazioni dell'avviso di deposito della sentenza – Necessità – Esclusione – Ragioni.

A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non è dovuta all'imputato dichiarato assente la notifica per estratto della sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. in quanto tali disposizioni devono intendersi implicitamente abrogate.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto, dopo la riforma della disciplina del processo *in absentia*, in ordine all'avviso previsto dall'art. 442, comma 3, c.p.p. e dall'art. 134 disp. att. c.p.p. ("La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza stessa").

Per una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. I, Sent. n. 31049 del 22 maggio 2018 (dep. 9 luglio 2018), in C.E.D. Cass. n. 273485 e Sez. VI, Sent. n. 35215 del 19 aprile 2017 (dep. 18 luglio 2017), *ivi*, n. 270911), detto avviso non risulta più dovuto, essendo l'imputato rappresentato dal difensore.

Si sostiene cioè l'abrogazione implicita degli artt. 442 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. (cfr. Sez. III, Sent. n. 49164 del 6 ottobre 2015 (dep. 14 dicembre 2015) in C.E.D. Cass. n. 265318: «Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore»).

Alla stregua di tale orientamento (Sez. I, Sent. n. 31049 del 22 maggio 2018 (dep. 9 luglio 2018), *ivi*, n. 273485) «con la nuova disciplina dell'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell'imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell'eliminazione dell'obbligo di notifica della sentenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all'art. 442 c.p.p., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le necessarie informazioni sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione. Tale considerazione induce a confermare la correttezza del rilievo operato dal giudice [...] sul piano sistematico, secondo il quale l'interpretazione propugnata con il ricorso finirebbe per sortire effetti incostituzionali, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato col rito abbreviato e chi scelga il giudizio ordinario, perché, a fronte della pari condizione di assenza, soltanto il primo avrebbe diritto alla notificazione dell'estratto della sentenza, sebbene rappresentato ed assistito da un difensore munito di procura speciale, che contribuisce ad assicurargli certa conoscenza del processo, cui ha scelto di non prendere parte».

Per l'indirizzo opposto (Sez. III, Sent. n. 32505 del 19 gennaio 2018 (dep. 16 luglio 2018), in C.E.D. Cass. n. 273695; Sez. III, Sent. n. 29286 del 27 marzo 2015 (dep. 9 luglio 2015) non massimata; Sez. I, Sent. n. 33540 del 3 novembre 2015 (dep. 1° agosto 2016, non massimata) è assai improbabile che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, quali, appunto, l'art. 442, comma 3, c.p.p. e l'art. 134 disp. att. c.p.p., con la legge di riforma (legge 28 aprile 2014, n. 67), a fronte di un intervento organico e completo sul codice di rito. Si afferma, piuttosto, che la disposizione dettata dall'art. 442, comma 3, c.p.p. è rimasta inalterata anche a seguito delle (e nonostante le) successive modifiche operate dalla legge n. 479 del 1999 (dall'art. 30, lett. a, che vi ha inserito il comma 1 bis) e dal successivo d.l. 24 novembre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (dall'art. 7, che ha modificato il comma 2). Non sussistono quindi elementi per sostenere che la persistenza della regola in base alla quale all'imputato, a qualsiasi titolo non comparso, debba essere notificata la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, rappresenti una mera svista o un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo.

Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica dell'art. 442 c.p.p. - ma non del comma 3 - impediscono di affermare il contrario (Sez. III, Sent. n. 29286 del 27 marzo 2015 (dep. 9 luglio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

2015), in C.E.D. Cass. n. 264301: «In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza». E, ancora, Sez. I, Sent. n. 33540 del 3 novembre 2015 (dep. 1° agosto 2016) cit., ma in senso antitetico si veda Sez. III, Sent. n. 49164 del 6 ottobre 2015 (dep. 14/12/2015, B, Rv. 26531801).

Nondimeno, si rileva come far dipendere una sanzione, produttiva di effetti negativi per l'imputato (che vedrebbe dichiarato inammissibile un atto di impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di condanna), da un'interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore, peraltro per un diritto ad un'impugnazione della sentenza di condanna, violi il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, un'interpretazione restrittiva ed in favor rei (Sez. III, Sent. n. 32505 del 19 gennaio 2018 (dep. 16 luglio 2018, cit.)). Come pure il principio dell'interpretazione ragionevole, sub specie del principio di prevedibilità della norma (divieto di applicare la legge penale a detrimento dell'accusato) (Sent. C.edu, G.C. Grigoriades c/Grecia del 25 novembre 1997, § 38).

L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 76, unitamente all'ordinanza di rimessione n. 6377 emessa dalla Sez. III Pen. del 17 dicembre 2018 (dep. 11 febbraio 2019), Pres. Rosi, Rel. Socci.

Sez. un. del 19 dicembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Andronio - Informazione provvisoria.

Stupefacenti – Coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti – Conformità alla tipologia botanica normativamente prevista – Idoneità del grado di maturazione – Principio attivo ricavabile – Incidenza lesiva sulla salute pubblica.

Il servizio novità della Corte di cassazione ha comunicato che, in esito alla udienza pubblica del 19 dicembre 2019, le Sezioni unite, in ordine alla questione di diritto: “*Se, ai fini della configurabilità del reato di*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato" hanno fornito la seguente soluzione:

"Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".

L'ordinanza di rimessione n. 35436 emessa dalla Sez. III Pen. l'11 giugno 2019 (dep. 2 agosto 2019), Pres. Ramacci, Est. Aceto, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 79.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 50696 del 25 settembre 2019 \(dep. 16 dicembre 2019\), Pres.](#)

[Rago, Rel. Recchione.](#) Udienza: 26 marzo 2020. Relatore: Beltrani-

Delitti in particolare - Reati contro l'amministrazione della giustizia - Reati contro il patrimonio – Distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione -Elemento psicologico – Natura della fattispecie.

La Sezione seconda penale ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

"a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell'elemento materiale ovvero dell'elemento psicologico;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

b) in caso si ritenga che l'elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell'uno o nell'altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall'agente;

c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di "mano propria" e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile”.

[Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 1243 del 18 dicembre 2019 \(dep. 14 gennaio 2020\), Pres. Tronci, Est. Bassi.](#)

Misure cautelari – Misure coercitive – Accoglimento impugnazione del P.M. avverso il provvedimento reiettivo del G.I.P. – Interrogatorio di garanzia – Condizione di efficacia.

La Sezione Sesta Penale ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

"se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o no necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura cautelare".

[Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 50429 del 28 novembre 2019 \(dep. 13 dicembre 2019\), Pres. Izzo, Rel. Semeraro. Udienza: 27 febbraio 2020. Relatore.: Rago.](#)

Notificazioni – Imputato detenuto – Esecuzione della notificazione presso il domicilio letto.

La Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“Se sia valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione”.*

IN FASE DI OSCURAMENTO



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI sent. 28 marzo 2019 – 16 dicembre 2019 n. 50792, Pres. Petruzzellis, Rel. Silvestri.](#)

Circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p - Reato continuato – Valutazione unitaria - Esclusione.

Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., la valutazione della rilevante gravità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato.

[Sez. II sent. 8 gennaio 2020 – 15 gennaio 2020 n. 1389 Pres. Gallo, Rel. Alma.](#)

Oblazione nelle contravvenzioni – Originaria contestazione di un reato per cui la stessa non è consentita – Onere dell'imputato di sollecitare la riqualificazione del fatto e formulare contestuale istanza di oblazione.

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p. né quella speciale prevista dall'art. 162 *bis* c.p., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio *ex art.* 521 c.p.p., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 21 ottobre 2019 – 18 dicembre 2019 n. 51123, Pres. Vessichelli, Rel. Morosini.](#)

Associazione per delinquere – Concorso di persone nel reato continuato – Criterio distintivo.

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati, posto che l'indeterminatezza del programma criminoso distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. Infatti, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato proprio nel carattere dell'accordo criminoso, che nella seconda ipotesi è diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

[Sez. V sent. 24 giugno 2019 – 9 gennaio 2020 n. 390, Pres. Sabeone, Rel. Micheli.](#)

Associazione di tipo mafioso – Reato-fine “eccellente” - Contributo dei singoli componenti – Responsabilità del “capo famiglia” - Omessa attivazione di provvedimenti interdittivi e prestazione di consenso.

La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti “omicidi eccellenti”, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

il loro contributo allo specifico reato. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste inoltre la responsabilità del cosiddetto “capo famiglia”, a titolo di concorso nel reato-fine “eccellente”, qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di “suoi” uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell’organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l’omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini.

[Sez. IV, sentenza 11 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 132 – Pres. Ciampi – Rel. Tanga.](#)

Furto – Circostanze aggravanti – Art. 625 n. 7 c.p. – Automobile aperta – Sussistenza.

Sussiste l’aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell’ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020 n. 99, Pres. Morelli, Rel. Pezzullo.](#)

Furto pluriaggravato – Pena edittale – Impossibilità di operare un aumento per ciascuna delle aggravanti contestate.

La pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall’art. 625, ultimo comma, c.p. è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni previste dall’art. 61 c.p., sicché non può essere operato un duplice aumento per ciascuna delle aggravanti contestate.

[Sez. V sent. 3 ottobre 2019 – 18 dicembre 2019 n. 51105, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.](#)

Furto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici – Nozione di ufficio pubblico.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno, e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o no ammesso. Ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegue, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito.

[Sez. V sent. 30 ottobre 2019 – 19 dicembre 2019 n. 51255, Pres. Catena, Rel. Scordamaglia.](#)

Furto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede – Nozione di necessità – Nozione di consuetudine.

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva. Del pari il requisito dell'esposizione per consuetudine, intendendosi per tale una pratica di fatto, generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere, non è riconoscibile in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per esigenze personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta; lo è, invece, in relazione al comportamento di chi lasci il portafoglio all'interno di una borsa aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. VI sent. 12 settembre 2019 – 17 dicembre 2019 n. 50097, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.](#)

Omissione di atti di ufficio – Natura – Momento consumativo.

Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell'art. 328 c.p. è, anche nel caso di inerzia omissiva, reato istantaneo che si consuma con il rifiuto o con l'omissione e la legge non attribuisce rilevanza giuridica all'eventuale ininterrotto protrarsi dell'inattività e nemmeno all'eventuale desistenza.

[Sez. II sent. 21 novembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 189 Pres. Cammino, Rel. Pardo.](#)

Truffa ex art. 640 c.p. – Ipotesi di truffa c.d a consumazione prolungata in caso di versamenti rateizzati riconducibili ad un unico comportamento fraudolento.

Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa. Tale soluzione trova una eccezione nelle ipotesi di truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità. In particolare, quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, ricorre una ipotesi di truffa c.d. a consumazione prolungata laddove tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sent. 19 novembre 2019-13 gennaio 2020, n. 846, Pres. Aceto, Rel. Scarcella.](#)

Disposizioni in materia edilizia - Opera edilizia legittimamente eseguita in base ad autorizzazione stagionale - Consumazione istantanea del reato.

La condotta punita dall'art. 44, lett. b), TU Edilizia nonché dall'art. 181, co. 1, D. Lgs. n. 42 del 2004, in caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata, legittimamente eseguita sulla base dell'autorizzazione stagionale, si consuma istantaneamente nel momento in cui scade il termine contenuto nell'autorizzazione stagionale entro cui l'opera avrebbe dovuto essere rimossa.

[Sez. III, sent. 9 ottobre 2019-9 gennaio 2020, n. 372, Pres. Izzo, Rel. Reynaud.](#)

Disposizioni in materia edilizia - Reato di lottizzazione abusiva - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Ipotesi di inammissibilità.

In difetto dell'allegazione di uno specifico interesse, concreto ed attuale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato del reato di lottizzazione abusiva, prosciolto per intervenuta prescrizione, con riguardo alla legittimità della confisca, disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, TUE, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite che appartengano a terzi.

[Sez. III, sent. 1 ottobre 2019-9 gennaio 2020, n. 370, Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci.](#)

Disposizioni in materia edilizia - Tutela delle aree sottoposte a vincolo - Reato paesaggistico - Configurabilità - Interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizzano il paesaggio - Rilevanza.

In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

elementi ambientali ed antropologici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale.

[Sez. I, sent. 13 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1602, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Delitto di propaganda di idee – Nozione di “odio razziale o etnico” e di “discriminazione per motivi razziali”.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3 co. 1 lett. a) L. n. 654 del 13/10/75, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'"odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione mentre la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti.

[Sez. IV, sentenza 17 novembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 155 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.](#)

Sospensione della patente di guida – Art. 222 CdS – Durata – Patteggiamento - Obbligo di motivazione – Presupposti.

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino elementi di meritevolezza in favore dell'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

D. Diritto processuale.

[Sez. I, sent. 11 dicembre 2019 – 08 gennaio 2020 n. 283, Pres. Mazzei, Rel. Santalucia.](#)

Appello avverso sentenza del giudice di pace – Automatica conversione dell'impugnazione – Insussistenza.

In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente *nomen juris* - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

[Sez. VI sent. 15 novembre 2019 – 30 dicembre 2019 n. 52107, Pres. Costanzo, Rel. Criscuolo.](#)

Appello – Impugnazione del difensore nominato ex art. 97/IV c.p.p. – Ammissibilità – Citazione per il giudizio di secondo grado.

Al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. - va riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente; ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni è legittimato il "difensore sostituto". Tuttavia, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. spetta una legittimazione a proporre impugnazione in sostituzione di quello non comparso, di carattere aggiuntivo e non sostitutivo; pertanto, la legittimazione del sostituto, limitata a funzioni defensionali attive a garanzia dell'imputato, non può consentire una completa estromissione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

del sostituto, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa, a meno che non si versi nell'ipotesi di abbandono di difesa.

Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio per l'udienza di discussione era stato erroneamente notificato al difensore nominato ex art. 97 IV c.p.p. nel corso del giudizio di primo grado (che aveva redatto e proposto l'appello) e non ai difensori di fiducia nominati e mai revocati.

Sez. V sent. 19 novembre 2019 – 10 gennaio 2020 n. 628, Pres. De Gregorio, Rel. Pistorelli.

Costituzione di parte civile – Termine per la costituzione – Non coincidenza del termine con l'apertura del dibattimento.

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. Deve pertanto escludersi che la costituzione di parte civile possa avvenire in coincidenza con l'apertura del dibattimento ovvero prima dell'apertura del dibattimento, ma dopo che si siano esauriti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti.

Sez. II sent. 21 novembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 193 Pres. Cammino, Rel. Borsellino.

Decreto di citazione per il giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. – Mancato rispetto del termine a comparire – Avviso orale della data di rinvio al difensore dell'imputato assente.

Nella ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine per comparire, di cui all'art. 601 c.p.p., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. III, sent. 15 novembre 2019-13 gennaio 2020, n. 843, Pres. Di Nicola, Rel. Scarcella.](#)

Impugnazioni - Applicabilità dell'art. 581, lett. d), c.p.p. inserito dall'art. 1, comma 55 legge n. 103 del 2017 - Disciplina temporale.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, lett. d), c.p.p. - inserito dall'art. 1, comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale "l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità.... d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell'atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.

[Sez. III, sent. 25 settembre 2019-10 gennaio 2020, n. 181, Pres. Izzo, Rel. Liberati.](#)

Impugnazioni - Facoltà attribuita alle parti ex art. 582, comma 2, c.p.p. - Tempestività della impugnazione - Criteri.

In considerazione della facoltà attribuita alle parti private e ai difensori dall'art. 582, comma 2, c.p.p., di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, con obbligo per la cancelleria di immediata trasmissione alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato, ai fini della tempestività della impugnazione in tal modo proposta deve farsi riferimento non al momento in cui il plico sia pervenuto, mediante trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale in essa fu presentata, alla Corte d'appello, bensì alla data precedente di deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. VI sent. 20 novembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 423, Pres. Mogini, Rel. Criscuolo.](#)

Impugnazioni – Interesse – Sussistenza – Nozione e conseguenze.

Ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1 lett. a), c.p.p. ogni impugnazione deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale; detto interesse deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere anche al momento della decisione. L'interesse è ritenuto sussistente solo allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, valutazione che deve essere effettuata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non rispetto alla effettiva fondatezza della pretesa azionata.

Nell' caso di specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, nel quale si denunciava l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi della stessa, posto che il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, era comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di Cassazione.

[Sez. IV, sentenza 14 novembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 144 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.](#)

Misure cautelari – Divieto di dimora- Art. 283 c.p.p. – Ambito di applicazione.

Il divieto di dimora di cui all'art. 283 c. 1 c.p.p., non deve necessariamente limitarsi ad un Comune o frazione di esso - come si verifica invece nel caso dell'obbligo di dimora - ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. I, sent. 10 dicembre 2019 – 15 gennaio 2020 n. 1418, Pres. Tardio, Rel. Aprile.](#)

Misure cautelari – Istanza di revoca o modifica formulata alla presenza della persona offesa o del difensore – Obbligo di notifica in caso di delitti con violenza alla persona – Esclusione.

L'obbligo di notifica alla persona offesa o al suo difensore della richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma 3, c.p.p., non trova applicazione allorché l'istanza sia formulata in udienza alla presenza della stessa persona offesa o del difensore di questa.

[Sez. VI sent. 3 dicembre 2019 – 14 gennaio 2020 n. 1238, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis.](#)

Misure cautelari – Esigenze cautelari - Pericolo per l'acquisizione della prova – Nozione - Concretezza.

Il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in una semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione. Deve trattarsi, dunque, di una prognosi incentrata sul probabile accadimento di una situazione di paventata compromissione di quelle, inderogabili, esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare, laddove la predetta pericolosità non può desumersi apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste in un'organizzazione pubblica, o da condotte devianti per le indagini di non identificata provenienza, considerato altresì che la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio deve essere esclusa qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova.

[Sez. VI sent. 23 ottobre 2019 – 30 dicembre 2019 n. 52114, Pres. Costanzo, Rel. Rosati.](#)

Misure cautelari – Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione del reato – Concretezza ed attualità - Nozione

Il pericolo di reiterazione criminosa è "concreto" quando si fonda su elementi reali e non soltanto ipotetici; ed è "attuale" allorché sussista la ragionevole probabilità del verificarsi di un'occasione per delinquere, ancorché non necessariamente specifica ed imminente, da valutarsi secondo un giudizio prognostico che tenga conto - come richiede l'art. 274, c.p.p. - non solo delle «modalità e circostanze del fatto», e quindi del dato oggettivo, ma anche della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato, tali da far fondatamente ipotizzare che sia egli stesso a creare le condizioni affinché tale occasione si verifichi.

[Sez. VI sent. 5 dicembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 434, Pres. Giordano, Rel. De Amicis.](#)

Misure cautelari - Proroga dei termini di custodia – Condizioni.

La proroga della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, ammesso unicamente in presenza del simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti: "Indispensabile" è termine diverso da "opportuno", e sta, quindi, ad indicare che il permanere di tale misura non deve essere solo consigliabile, utile, conveniente, ma assolutamente necessario, imprescindibile, non diversamente surrogabile, del tutto insostituibile.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Sez. V sent. 6 dicembre 2019 – 27 dicembre 2019 n. 52070, Pres. Zaza, Rel. Tudino.

Patteggiamento – Reati unificati dalla continuazione – Abrogazione di uno dei reati satellite – Conseguenze.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite “*l’abolitio criminis*”, la Corte di cassazione senza annullare l’intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall’accordo.

Sez. V sent. 22 novembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 397, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.

Principio del *ne bis in idem* – Trattamento sanzionatorio - Coesistenza della sanzione amministrativa divenuta definitiva e della sanzione penale – Diretta applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Due possibili strade percorribili dal giudice nazionale.

È compito del giudice nazionale verificare la sussistenza o no dei requisiti della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente. Ferma restando, dunque, la prioritaria verifica della compatibilità procedimentale tra i percorsi che hanno portato, da un lato, all’irrogazione della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale” in via definitiva e, dall’altro, ad infliggere la pena in relazione alla quale vi è ricorso, ovvero alla valutazione sulla *sufficiently dose connection in substance and time*, la valutazione circa la proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato apre la strada, nel caso in cui detta valutazione giunga ad un esito di incompatibilità del complessivo trattamento sanzionatorio con la garanzia del *ne bis in idem*, a due ipotesi alternative, accomunate dall’applicazione diretta del principio garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, disapplicando le norme interne che definiscono il trattamento sanzionatorio, ma divergenti quanto alla portata di tale applicazione diretta della norma di diritto dell’Unione europea. La



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

prima ipotesi è quella che implica la disapplicazione *in toto* della norma relativa al trattamento sanzionatorio non ancora irrevocabile, ipotesi che è dato rinvenire solo quando la “prima” sanzione sia, da sola, proporzionata al disvalore del fatto, avuto riguardo anche agli aspetti propri della “seconda” sanzione e agli interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato.

Fuori dall’ipotesi eccezionale in cui la sanzione amministrativa sia, da sola, proporzionata al disvalore del fatto, qualora la sanzione irrogata da Consob sia già divenuta irrevocabile, la verifica del giudice penale circa la legittimità, rispetto al principio del *ne bis in idem*, del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all’autore degli illeciti può comportare esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni penali attraverso la disapplicazione *in mitius* della norma che commina dette sanzioni solo nel minimo edittale, con esclusione della multa, in virtù del meccanismo “compensativo” di cui all’art. 187-terdecies TUE, e, con riguardo alla reclusione, fermo restando il limite minimo insuperabile dettato dall’art. 23 c.p.

[Sez. V sent. 22 novembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 400, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

Principio della *perpetuatio iurisdictionis* – Competenza del giudice togato e del giudice di pace.

L’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo *ex art. 48 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, c.p.p., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della *perpetuatio iurisdictionis* purché il reato gli sia stato correttamente attribuito *ab origine* e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

[Sez. I, sent. 27 novembre 2019 – 02 gennaio 2020 n. 2, Pres. Tardio, Rel. Minchella.](#)

Prova – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni telefoniche – Linguaggio criptico – Nozione – Potere interpretativo del giudice – Sussistenza.

Le intercettazioni telefoniche, specie quando fanno riferimento a soggetti che, pur non essendo consapevoli delle captazioni in atto, ipotizzano o temono di essere intercettati, frequentemente presentano l'utilizzo di linguaggio e di termini c.d. "criptici", ovvero evocativi di un significato convenzionalmente attribuito dagli interlocutori ad esso o teso ad occultare un contenuto diverso che non si vuole rendere palese. Il giudice, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene, è libero di ritenere che il termine o l'espressione usata abbia in quel contesto un significato criptico, specialmente allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzato ovvero anche quando emerge dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che l'uso di un determinato termine viene effettuato per indicare altro.

[Sez. VI sent. 12 novembre 2019 – 20 dicembre 2019 n. 51588, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)

Querela – Interpretazione – Volontà del querelante – Elementi sintomatici – Eventuale irrilevanza dell'inesatta indicazione delle generalità del querelato.

La querela è un negozio processuale che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Sez. II sent. 4 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020 n. 694 Pres. Rago, Rel. Pacilli.

Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del Tribunale del Riesame – Presentazione nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso la decisione – Ammissibilità dell'atto se perviene all'ufficio competente entro i termini di scadenza.

Il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

Sez. VI sent. 21 novembre 2019 – 27 dicembre 2019 n. 52013, Pres. Villoni, Rel. Amoroso.

Ricorso per Cassazione proposto al solo fine di far valere la maturata prescrizione – Ammissibilità – Condizioni.

Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se la questione attinente alla maturazione del termine prescrizionale non sia stata dedotta nel grado di appello o comunque nei precedenti gradi di giudizio. È altresì ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l'unico motivo della violazione di legge consistente nella omessa immediata dichiarazione, da parte del giudice di merito, della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia della impugnata sentenza, ma dopo l'emissione della decisione di primo grado.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Sez. VI sent. 19 novembre 2019 – 17 dicembre 2019 n. 51018, Pres. Fidelbo, Rel. Giorgi.

Ricorso straordinario per errore materiale - Nozione di errore di fatto – Ambito di operatività del giudice di legittimità.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso: il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità.

Sez. V sent. 12 novembre 2019 – 27 dicembre 2019 n. 52064, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.

Sequestro probatorio che ha ad oggetto il corpo del reato – Necessità di motivare espressamente la finalità perseguita.

In tema di sequestro probatorio, va esclusa l'autoevidenza delle finalità probatorie del vincolo, anche quando la misura ricada sul corpo del reato, che, al contrario, deve sostenersi su un'espressa motivazione che dia conto delle ragioni della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Sez. IV, ordinanza 17 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020 n. 157 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.

Sospensione dell'esecuzione della condanna civile – Art. 612 c.p.p. – Onere di allegazione.

In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p., ai fini della valutazione del danno grave e irreparabile, in presenza di più soggetti solidalmente obbligati deve tenersi conto della specifica azione di regresso accordata al soggetto adempiente nei confronti dei



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

coobbligati, di tal che è onere del ricorrente dimostrare la concreta inidoneità della predetta azione a soddisfare i propri bisogni essenziali.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 13 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1632, Pres. Casa, Rel. Liuni.](#)

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Disciplina della continuazione tra reato associativo e reati satellite – Sussistenza – Condizioni.

Sulla tematica della continuazione tra un reato associativo ed i reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio.

[Sez. I, sent. 13 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1633, Pres. Casa, Rel. Centofanti.](#)

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Limite legale delle decisioni assunte *de plano* dal giudice – Illegittimità del provvedimento – Vizio di nullità di ordine generale e carattere assoluto.

E' illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara inammissibile, *de plano*, l'istanza concernente questioni di diritto che non siano all'evidenza pretestuose, in quanto siffatta decisione può essere assunta nelle sole ipotesi, espressamente contemplate dall'art. 666, comma 2, c.p.p., di manifesta infondatezza dell'istanza medesima o di mera riproposizione di altra già respinta. La decisione presa senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è quindi affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche dunque in sede di legittimità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Sez. I, sent. 11 dicembre 2019 – 08 gennaio 2020 n. 285, Pres. Mazzei, Rel. Santalucia.

Esecuzione – Rimedio esperibile avverso il vizio relativo alla declaratoria di contumacia – Incidente di esecuzione – Esclusione.

In sede di esecuzione non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione; esso deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l'impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato perché le eventuali nullità verificatesi nel corso del processo perdono rilievo ai fini della formazione del titolo esecutivo, dovendosi avere riguardo soltanto alla esistenza ed alla notificazione del titolo stesso. Solo l'eventuale nullità che si sia consumata nella notificazione di atti nel giudizio di cognizione, come ad esempio la nullità dell'elezione di domicilio, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, che, viceversa, non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato.

Sez. V sent. 11 settembre 2019 – 20 dicembre 2019 n. 51480, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli

Rideterminazione della pena in favore del condannato in caso di reato avente ad oggetto droghe “leggere” – Patteggiamento – Rideterminazione della pena anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali.

Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del D.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio dettato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato, a norma degli artt. 132 e 133 c.p., attenendosi al rispetto dei limiti edittali, previsti dalla originaria formulazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla gravità del fatto. Inoltre, la pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

o più delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, dev'essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

[Sez. V sent. 3 dicembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 414, Pres. Sabeone, Rel. Romano.](#)

Rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati – Obbligo di motivazione per i singoli aumenti dei reati satellite.

Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione.

[Sez. I, sent. 13 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1635, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Sanzioni sostitutive – Lavoro di pubblica utilità – Esito negativo per mancata osservanza delle prescrizioni – Ripristino della sola pena residua.

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274

[Sez. I, sent. 27 novembre 2019 – 02 gennaio 2020 n. 1, Pres. Tardio, Rel. Minchella.](#)

Sorveglianza – Liberazione condizionale – Requisiti soggettivi – Ravvedimento – Nozione.

Si intende per ravvedimento un riscatto morale nel reo, colto da una valutazione globale della personalità del condannato che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, una azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidarietà umana: questo aspetto peculiare non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni).

[Sez. I, sent. 3 dicembre 2019 – 16 gennaio 2020 n. 1630, Pres. Mazzei, Rel. Renoldi.](#)

Sorveglianza – Sanzioni sostitutive – Espulsione – Natura giuridica – Fine della disciplina.

L'espulsione, prevista dall'art. 16 co. 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 quale sanzione sostitutiva alla detenzione in carcere, si configura come una sanzione amministrativa atipica, adottata nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, con chiare finalità di deflazione penitenziaria.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 22 novembre 2019 – 9 gennaio 2020 n. 410, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

Misure di prevenzioni personali – Codice antimafia – Locuzione di cui all'art. 1, comma 1, lett.

b) – Interpretazione e portata applicativa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 159 del 2011, la locuzione “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” deve essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato: le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione, per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

[Sez. V sent. 13 dicembre 2019 – 30 dicembre 2019 n. 52124, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.](#)

Misure di prevenzione – Giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato – Riferimento ad altri provvedimenti giudiziari – Necessità di un'autonoma valutazione.

In tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Alessandra Bassi, Domenico Carcano, Attilio Mari: ***I NUOVI REATI CONTRO LA P.A. QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI*** Giuffrè

Lina Caraceni, Maria Grazie Coppetta (a cura di): ***L'ESECUZIONE DELLE PENE NEI CONFRONTI DEI MINORENNI*** Giappichelli

Stefano Del Corso: ***RIFLESSIONI SULLA STRUTTURA DEL TENTATIVO NELLA CULTURA GIURIDICA ITALIANA*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

Giovanni De Santis, Stefano Del Corso, Francesca Delvecchio: ***STUDI SUL CAPORALATO***
Giappichelli

Luciana Goisis: ***CRIMINI D'ODIO. DISCRIMINAZIONE E GIUSTIZIA PENALE*** Jovene

Cleia Iasevoli (a cura di): ***LA CD. LEGGE SPAZZACORROTTI. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale*** Cacucci

Luca Luparia, Luca Marafioti, Giovanni Paolozzi (a cura di): ***DIMENSIONE TECNOLOGICA E PROVA PENALE*** Giappichelli

Andrea Merlo: ***L'ABUSO DI UFFICIO TRA LEGGE E GIUDICE*** Giappichelli

Michele Papa: ***FANTASTIC VOYAGE Attraverso la specialità del diritto penale*** Giappichelli

Francesco Porcu: ***PUBBLICITA' E SEGRETEZZA NEL PROCESSO PENALE. TRA INDICAZIONI NORMATIVE E PROFILI ALTERNATIVI*** Cedam

Anna Salvina Valenzano: ***L'ILLECITO DELL'ENTE DA REATO PER L'OMESSA O INSUFFICIENTE VIGILANZA. TRA MODELLI PREVENTIVI E OMESSO IMPEDIMENTO DEL REATO*** Jovene



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 80 – 15 gennaio 2020

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro di Studio: ***MUTAMENTO DEL GIUDICE E RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE. QUALE FUTURO PER IL GIUSTO PROCESSO?*** (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, venerdì 17 gennaio 2020, ore 16, Auditorium Biblioteca Satta

Convegno: ***IL MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO. Principio di legalità – Diritto penale minimo – Ragionevole durata del processo*** (Camera Penale “G. Bellavista” Palermo”)

Palermo, sabato 18 gennaio 2020, ore 9, Circolo Ufficiali “Salone delle feste”

Tavola rotonda: ***LA DIFESA DEL COLPEVOLE*** (Camera Penale degli Iblei)

Ragusa, sabato 25 gennaio 2020, ore 9, Aula Magna dell'Università di Ragusa Ibla (ex distretto Militare)